

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1734

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CARLI, FORMICA, MARTELLI, SEPIA**

*Presentata il 24 maggio 1984*

### Riforma della legislazione sportiva

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Da alcuni anni è all'attenzione delle forze politiche e sociali la questione sportiva.

Già nelle precedenti legislature essa si è posta come una questione del nostro tempo.

Come tale andava e va affrontata in termini di riforma nella consapevolezza che il diritto allo sport è il prodotto di una evoluzione dei costumi, della cultura e del modo di vivere delle popolazioni, nonché della espansione di nuovi bisogni tra i quali si possono annoverare la ricerca di nuove occasioni di divertimento nell'uso del tempo libero, di affermazione delle potenzialità di ciascun individuo, nella cultura, nelle professioni, nello sport.

Un bisogno nuovo, perciò, che si è andato affermando come diritto per il quale occorre determinare orientamenti nuovi, strutture moderne ed efficienti, impegni diversificati ma coordinati e caratteriz-

zati dalla medesima finalità: la generalizzazione del diritto allo sport per tutti i cittadini.

Un tale obiettivo non è nuovo: grazie all'azione promozionale del CONI e delle sue federazioni, ai successi conseguiti dallo sport italiano nei confronti internazionali, all'impegno delle regioni e degli enti locali, dell'associazionismo in generale e degli enti di promozione sportiva in particolare che hanno mantenuto acceso in questi anni il dibattito sullo sport nelle sue componenti sociali e culturali; grazie a tutto ciò i concetti racchiusi nella Carta europea dello sport per tutti del 1975 e della Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport emanata tre anni dopo dall'UNESCO, si sono venuti affermando nell'impegno, nel linguaggio comune e nella cultura moderna.

La stessa Conferenza nazionale dello sport, svoltasi nel novembre del 1982, rappresentò la presa d'atto di una nuova

realtà e gli impegni che in essa furono assunti, con l'unanime consenso dei suoi protagonisti, volgevano nella direzione di tradurre questa nuova realtà in atti legislativi coerenti, capaci cioè di superare gli anacronismi esistenti dal punto di vista legislativo e strutturale per consentire e garantire una risposta più efficace alla accresciuta domanda che si rileva nel Paese.

Una risposta puntuale e moderna ad un fenomeno un tempo considerato soltanto espressione di una ristretta cerchia di privilegiati, divenuto oggi parte fondamentale della vita di ogni cittadino.

L'aumento stesso del numero dei praticanti sportivi, rilevato durante il 1983 da vari sondaggi e indagini statistiche, appare esemplificativo di una crescita non soltanto d'interesse per le gesta dei grandi campioni, ma anche di protagonismo e di partecipazione.

L'obiettivo che si pone a tutte le forze politiche e, quindi, al Parlamento, è quello di superare la contraddizione tra la crescita di questa domanda di pratica sportiva e l'inadeguatezza delle risposte che ad essa vengono date dai poteri pubblici e dalle istituzioni.

Se è vero, come è vero, che tutti ormai riconoscono lo sport come un diritto, compito precipuo dello Stato è quello di creare le condizioni materiali affinché questo diritto possa essere compiutamente esercitato.

Per quanto ci riguarda ciò significa in primo luogo garantire una politica per lo sviluppo degli impianti superando gli squilibri che ancora si rilevano nella loro collocazione tra nord e sud, il che non può non riguardare lo Stato nel suo insieme e le sue strutture sul territorio; in secondo luogo significa adeguare l'organizzazione dello sport in Italia nel rispetto della sua autonomia, ma anche della pluralità delle forme e motivazioni che inducono i cittadini ad associarsi secondo libere scelte, seppure in un concetto che fa dello sport un fenomeno unitario anche se diverse sono le forme attraverso le quali esso si esprime; in terzo luogo significa riconoscere il ruolo principale

dominante che ha la scuola e l'associazionismo.

Da questi elementi prende le mosse la nostra proposta di legge i cui principi sono i medesimi che ispirarono il nostro partito allorché presentarono nelle precedenti legislature le altre proposte di legge sul tema. Si trattava allora, come si tratta oggi, di creare le condizioni che permettano l'affermazione del diritto allo sport per tutti.

Ma è chiaro che in relazione al mutare delle condizioni sociali e culturali entro le quali ci troviamo a muoverci, le proposte politiche possono subire modifiche, pur restando fedeli ai valori e alle motivazioni culturali che le ispirano.

È il nostro caso: il tempo non passa invano per nessuno e ciò che era ipotizzabile qualche anno fa, si pone oggi in termini diversi.

Anche una proposta di riforma della legislazione sportiva, che agisce sopra un fatto sociale come lo sport, non può non tener conto delle mutazioni già avvenute nella società, sul piano culturale e dei comportamenti.

Cosicché il nostro impegno, anche con una proposta diversa dalla precedente, persegue il medesimo obiettivo: assegnare allo sport il ruolo che ad esso spetta nei processi culturali degli individui e nello sviluppo della società.

Alla Conferenza nazionale dello sport affermammo l'opportunità di giungere, per quanto ci riguarda, alla promulgazione di una legge di principi preferendola ad una ipotesi di legge-quadro.

Anche volendo prescindere dalle lunghe procedure per una legge-quadro, ci pare più opportuno scegliere in ogni caso una legge di principi, poiché una volta che essi sono chiaramente definiti, è opportuno lasciare un concreto margine ai soggetti che ne sono beneficiari di diventare i protagonisti reali nel definirne, in una fase successiva, le norme attuative e regolamentari.

Nel campo del quale ci occupiamo esistono, come altrove, intelligenze, esperienze, capacità, conoscenze sufficienti ad autogestire una propria normativa

che abbia carattere attuativo dei principi che ispirano una legge del Parlamento.

A questa linea ci è sembrato opportuno richiamarci anche in omaggio al principio della autonomia dello sport che, anche attraverso la nostra proposta di legge, vogliamo affermare ed esaltare non soltanto con delle parole, ma con dei fatti.

In questo senso la nostra proposta vuole essere testimonianza di volontà politica riformatrice, secondo una moderna concezione del riformismo che ben si addice anche al settore che è oggetto del nostro interesse.

Non si tratta di cambiare poco per non cambiare niente, ma di cambiare ciò che è realmente necessario e possibile facendo tesoro della esperienza storica che ci sta alle spalle, guardando al futuro con la coscienza di chi sa che esso appartiene al nostro impegno di oggi.

La nostra proposta, perciò, mira all'essenziale secondo questa ottica.

Ci interessava innanzi tutto il recupero di una omissione presente nella Carta costituzionale: lo sport come parte integrante dei processi di formazione culturale dell'uomo e di sviluppo della società.

Con la nostra proposta si fa un passo in avanti assai significativo.

In secondo luogo ci pareva utile, ai fini della creazione delle condizioni che permettano l'esercizio del diritto allo sport per tutti, la creazione di un fondo nazionale per l'impiantistica sportiva da gestirsi attraverso un comitato di programmazione i cui protagonisti principali siano coinvolti pienamente, in particolare le regioni che, in questo campo, hanno già dei poteri che vanno potenziati nell'ambito di un disegno organico di programmazione degli interventi, ma alle quali occorre anche fornire i mezzi necessari all'esercizio di questo potere.

Anche per la scuola si tratta di affermazioni di principio la cui attuazione compete alla scuola in quanto tale nella sua autonomia istituzionale. È chiaro che per quanto concerne la formazione degli operatori sportivi nella scuola, le ipotesi avanzate dalla presente legge dovranno

essere armonizzate con una organica riforma degli ISEF.

Al CONI vengono riconosciute le caratteristiche peculiari che ne hanno caratterizzato la storia e le affermazioni rendendolo diverso certamente da altri Comitati olimpici, ma più aderente alla nostra realtà sociale. Ciò che si propone è di conseguire per esso un grado superiore di rappresentatività aprendosi al coinvolgimento diretto nei suoi organismi decisionali ad una rappresentanza di un associazionismo autonomo che si è venuto affermando nel nostro Paese — anche con il sostegno del CONI — divenendo anch'esso parte della storia del nostro sport e della nostra giovane democrazia repubblicana.

Per questo noi proponiamo che, per chi lo riterrà opportuno e possiederà i requisiti previsti, possa essere riconosciuto dallo Stato in quanto associazione privata di interesse pubblico.

Riteniamo che questo sia un atto dovuto verso le forze associative di più antica o recente tradizione ed esperienza il cui contributo allo sviluppo dello sport, e di una coscienza sociale sullo sport, è stato assai rilevante.

Per coloro, quindi, che intendono valersi di questo riconoscimento è facoltà dello Stato concederlo, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, purché si accertino — con adeguata istruttoria — i requisiti richiesti.

In ogni caso gli enti o associazioni di promozione sono riconosciuti e sostenuti dal CONI.

Ad una loro rappresentanza più significativa è garantita la presenza nel Consiglio nazionale in attesa di una nuova normativa, già prevista all'articolo 39 della nostra proposta, nella quale dovranno essere ridefiniti anche i criteri per il riconoscimento degli enti o associazioni di promozione sportiva da parte del CONI, e quelli che debbono presiedere al loro sostegno finanziario.

È una fase sperimentale che si apre e può essere utile a tutti.

Naturalmente da un CONI che acquisisce attraverso questa via un grado supe-

riore di rappresentatività dello sport italiano, ci attendiamo una superiore capacità di governare lo sviluppo sportivo del Paese secondo le regole della democrazia realmente praticata.

A queste regole soprattutto dovranno ispirarsi le norme attuative della presente legge, affidata allo stesso ente, per tradurre in comportamenti attuativi i principi sui quali essa si fonda.

Analogo discorso riguarda le Federazioni sportive nazionali, i cui statuti vanno adeguati ai principi democratici superando gli anacronismi che contrastano con l'espansione dello sport e la volontà di protagonismo che si rileva nella società e anche tra gli sportivi.

Infine volevamo valorizzare l'associazionismo di base e le società sportive, riconoscerne l'impegno e sostenerle anche attraverso esenzioni fiscali, nella convinzione profonda che su di esse poggia essenzialmente lo sviluppo dello sport per tutti.

Una proposta, la nostra, aperta al dibattito suscettibile quindi di ulteriori arricchimenti che da esso potranno scaturire. Non soltanto, quindi, una testimonianza, ma una proposta politica che va nella direzione indicata dalla Conferenza nazionale dello sport e, soprattutto, si propone di creare le condizioni affinché lo sport praticato assuma un ruolo sempre più significativo nella vita di ogni essere umano.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I.

## FINALITÀ.

## ART. 1.

La Repubblica assume l'educazione fisica e lo sport come una tra le componenti fondamentali della formazione civile e culturale dei cittadini e dello sviluppo della società.

In quanto tale considera l'educazione fisica e lo sport un diritto per tutti i cittadini senza discriminazione di età, di sesso, di condizione sociale e ne promuove l'esercizio.

## ART. 2.

Lo Stato garantisce ad ogni persona il diritto ad una crescita sana ed armonica, a sviluppare le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali attraverso l'educazione fisica e lo sport sia nel quadro del sistema educativo sia negli altri aspetti della vita sociale.

## ART. 3.

Lo Stato persegue le finalità della presente legge attraverso:

- 1) il fondo nazionale per gli impianti sportivi;
- 2) la scuola;
- 3) l'associazionismo sportivo;
- 4) le regioni e gli enti locali;
- 5) il Comitato olimpico nazionale italiano, le federazioni sportive;
- 6) le associazioni ed enti nazionali di promozione sportiva.

## TITOLO II.

IL FONDO NAZIONALE  
PER GLI IMPIANTI SPORTIVI.

## ART. 4.

È compito del Governo predisporre piani pluriennali di intervento volti a favorire lo sviluppo equilibrato e coordinato delle infrastrutture ad ogni livello territoriale adatte all'esercizio generalizzato della pratica sportiva per tutti i cittadini.

## ART. 5.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, lo Stato provvede attraverso l'istituzione di un fondo nazionale da destinarsi all'impiantistica sportiva, con particolare finalità volta al superamento degli squilibri esistenti nonché allo sviluppo equilibrato e coordinato delle infrastrutture per l'esercizio sportivo.

Esso è costituito dal 12 per cento degli introiti erariali dei concorsi pronostici e delle lotterie nazionali connessi alle manifestazioni sportive.

## ART. 6.

Allo scopo di coordinare l'utilizzazione del fondo nazionale è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato di programmazione di cui fanno parte:

- a) i rappresentanti delle regioni;
- b) i rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici, del turismo e spettacolo, della pubblica istruzione, delle finanze e per gli affari regionali;
- c) tre esperti indicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) due rappresentanti del CONI e un rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo, con voto consultivo.



## ART. 7.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è presieduto da un sottosegretario di Stato.

## TITOLO III.

## LA SCUOLA.

## ART. 8.

Nelle scuole di ogni ordine e grado le attività fisiche sportive sono considerate parte integrante del processo educativo-formativo.

## ART. 9.

A tale assunto debbono ispirarsi i programmi di insegnamento nella scuola materna e primaria, nella scuola media e in quella secondaria superiore, adottando scelte e criteri di attività compatibili con i processi che caratterizzano le varie fasi dell'età evolutiva, le attitudini e le potenzialità che esprimono gli studenti nelle scuole secondarie e superiori.

## ART. 10.

L'adeguamento dei programmi e delle strutture compreso quelle relative alla preparazione specifica del personale docente, è demandato al Ministero della pubblica istruzione.

## ART. 11.

L'uso degli impianti sportivi scolastici è riservato in forma prioritaria alla scuola. Possono essere messi a disposizione dell'associazionismo sportivo presente sul territorio del corrispondente distretto scolastico, attraverso convenzioni spe-

cifiche e normative realizzate tra i vari soggetti quali le società sportive, i consigli d'istituto, il distretto scolastico, e secondo una programmazione compatibile con le esigenze della scuola.

ART. 12.

La scuola garantisce la libera scelta degli allievi nel campo dell'associazionismo sportivo.

TITOLO IV.  
LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI.

ART. 13.

In attuazione degli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni e ai comuni è affidato il ruolo di promuovere le condizioni materiali che permettano lo sviluppo sportivo generalizzato sul territorio di loro competenza.

ART. 14.

La programmazione degli interventi deve essere realizzata attraverso la formulazione di piani triennali determinati con il coinvolgimento diretto dei comuni o consorzi di comuni, dell'associazionismo sportivo attraverso le sue rappresentanze presenti sul territorio.

ART. 15.

Le regioni concorrono, anche attraverso i loro piani, alla formulazione dei piani pluriennali di intervento statale ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

ART. 16.

Nella programmazione degli interventi relativi alla impiantistica sportiva, si

devono definire norme precise e vincolanti rispetto ai piani di edilizia residenziale e scolastica privilegiando infrastrutture di base e polivalenti da realizzare nei comuni, nei quartieri delle grandi città, che ne siano sprovvisti.

#### ART. 17.

Con l'intento di valorizzare il ruolo dell'associazionismo in quanto protagonista effettivo dello sviluppo sportivo, è facoltà delle regioni sostenerlo sulla base di parametri oggettivi e criteri progettuali finalizzati alla diffusione dello sport per tutti, nelle varie forme attraverso cui esso si esprime, purché compatibili con i piani di cui all'articolo 14 della presente legge.

#### ART. 18.

L'attuazione degli interventi regionali in fatto di impianti è affidata ai comuni o a loro forme associative.

#### ART. 19.

La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dai comuni a società sportive o loro forme associative, purché sia garantito l'uso sociale, razionalmente programmato, dell'impianto medesimo.

#### ART. 20.

Nella realizzazione delle competenze previste dagli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione e i comuni si avvalgono del parere tecnico e specialistico del CONI, della collaborazione dell'associazionismo sportivo, attraverso le sue rappresentanze sul territorio.

## ART. 21.

Per il fine di cui all'articolo 20, a livello regionale, provinciale e comunale possono essere istituzionalizzate forme di consultazione permanenti che prevedano la partecipazione di ogni soggetto associativo attivo interessato allo sviluppo sportivo.

## TITOLO V.

## L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO.

## ART. 22.

La società sportiva costituisce la struttura portante sulla quale lo sport fonda il proprio sviluppo.

## ART. 23.

La società sportiva si configura come lo strumento attraverso il quale lo sport si esprime e si realizza. Il suo valore sociale ed educativo è riconosciuto.

## ART. 24.

Per esercitare il suo ruolo essa può affiliarsi alla federazione sportiva competente divenendone parte integrante e soggetto attivo nell'ambito della vita democratica della federazione medesima.

## ART. 25.

L'appartenenza di una società sportiva ad una federazione non è incompatibile con l'appartenenza ad un ente o associazione nazionale di promozione sportiva.

## ART. 26.

Allo scopo di favorire lo sviluppo e l'affermazione dell'associazionismo sportivo, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi, i proventi conseguiti nel perseguimento della finalità sportiva istituzionale, dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti o associazioni di promozione sportiva riconosciute dal CONI, dalle società sportive loro affiliate, non aventi scopo di lucro e praticanti esclusivamente attività sportiva dilettantistica e promozionale in conformità dei regolamenti dettati dagli organismi cui sono affiliati.

## ART. 27.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non sono considerate attività commerciali le attività svolte per il reperimento dei fondi necessari per il perseguimento delle finalità sportive istituzionali, da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, non aventi scopi di lucro e praticanti esclusivamente attività dilettantistica. I proventi devono essere interamente reinvestiti nel perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Rientrano nelle condizioni di cui al comma precedente anche le società sportive costituite sotto forma di società per azioni, a responsabilità limitata, di cooperativa, nei casi in cui dalla legge o dai regolamenti sportivi è escluso lo scopo di lucro e gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

## ART. 28.

I premi, anche in natura, corrisposti ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dai singoli atleti o dalle

rispettive squadre non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente qualora non superino l'importo di lire centomila.

#### ART. 29.

Le indennità di trasferta e le somme corrisposte a titolo di rimborso forfetario ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive svolte sotto il controllo del CONI, delle federazioni sportive, degli enti o associazioni di promozione sportiva, concorrono a formare il reddito del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dall'articolo 28 della presente legge al netto delle spese sostenute e documentate.

Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito, preposti a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive, secondo il vigente ordinamento.

A detti compensi, nonché alle somme che non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 50, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di trasporto documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dall'articolo 48, terzo comma, dello stesso decreto; tuttavia i sostituti di imposta sono tenuti ad annotare mensilmente, in apposito conto, l'ammontare globale dei pagamenti effettuati per gli anzidetti titoli nonché il numero complessivo dei percipienti.

#### TITOLO VI.

#### IL CONI E LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI — IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO.

#### ART. 30.

Il CONI svolge le funzioni di Comitato nazionale olimpico, in armonia con le

deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale, di Federazione delle federazioni sportive, sulle quali esercita poteri di controllo e vigilanza, e di rappresentatività di tutto il movimento sportivo italiano.

ART. 31.

Il CONI è un ente di diritto pubblico al quale sono riconosciute specifiche peculiarità in relazione alla funzione che esercita per conto dello Stato nella promozione e organizzazione dello sviluppo sportivo.

ART. 32.

La gestione patrimoniale e finanziaria del CONI è disciplinata da un regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio nazionale e approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Ministro del tesoro.

Detto regolamento, tenendo conto della natura e finalità dell'ente, deve assicurare al CONI in ogni momento la necessaria tempestività di azione.

ART. 33.

Esso è dotato di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e programmatica, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le deliberazioni del CONI non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza fatta eccezione per quelle relative a: bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo, regolamento organico, ordinamento dei servizi, consistenza degli organici e impegni pluriennali di spesa.

ART. 34.

Il CONI ha il compito di promuovere, programmare, coordinare, organizzare e sostenere le attività inerenti la pratica dello sport e lo sviluppo sportivo del Paese.

## ART. 35.

Nell'esercizio delle sue funzioni il CONI è dotato di una struttura propria, a tutti i livelli territoriali, attraverso la quale esercita la propria autonomia programmatica e operativa ed è parificato, agli effetti tributari, alle amministrazioni dello Stato.

## ART. 36.

Il CONI provvede all'espletamento delle sue funzioni attraverso i proventi dei concorsi pronostici ad esso riservati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, dai proventi derivanti al CONI dal concorso Enalotto, nonché con contributi dello Stato e di altri enti, con erogazioni e lasciti da parte di privati e con i ricavati delle manifestazioni sportive da esso organizzate.

## ART. 37.

Le attività e la politica del CONI sono elaborate, definite e controllate attraverso i seguenti organi:

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale;
- e) i revisori dei conti.

## ART. 38.

Il consiglio nazionale è composto da:

- 1) dal presidente;
- 2) dal segretario generale;
- 3) dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI;
- 4) dai membri italiani del CIO;



5) da cinque rappresentanti degli enti o associazioni di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 54 della presente legge.

Fanno parte del consiglio nazionale del CONI, con voto consultivo, tre rappresentanti eletti dai dipendenti dell'ente.

#### ART. 39.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge è compito del consiglio nazionale del CONI elaborare un nuovo ordinamento interno conforme alla presente legge, che sarà sottoposto alla approvazione dei competenti organi dello Stato.

#### ART. 40.

Il consiglio nazionale del CONI dura in carica quattro anni.

#### ART. 41.

Il consiglio nazionale del CONI elegge, a scrutinio segreto e con voto separato, il presidente, due vice presidenti, il segretario generale e altri sette membri che comporranno la giunta esecutiva. Fanno parte di diritto della giunta esecutiva i membri italiani del CIO.

#### ART. 42.

La giunta esecutiva garantisce la gestione ordinaria dell'ente.

#### ART. 43.

La carica di membro della giunta esecutiva del CONI o di presidente di federazione sportiva è incompatibile con il mandato parlamentare.

## LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.

### ART. 44.

Le federazioni sportive nazionali sono considerate organi del CONI relativamente all'esercizio delle attività sportive nell'ambito di rispettiva competenza.

In quanto tali sono riconosciute dal CONI.

Esse si configurano, altresì, in quanto associazioni private di interesse pubblico.

### ART. 45.

Le federazioni sportive nazionali promuovono, gestiscono e organizzano le attività nelle singole discipline sportive, curano la preparazione degli atleti e promuovono la diffusione del proprio sport in sintonia con gli obiettivi delineati in sede di consiglio nazionale del CONI di cui fanno parte, e secondo le necessità, determinate dai calendari e dagli impegni internazionali.

### ART. 46.

Le federazioni sportive nazionali provvedono alla formazione dei propri istruttori e tecnici avvalendosi di proprie strutture di studio e di ricerca, nonché di quelle funzionanti ad opera del CONI.

### ART. 47.

Gli statuti delle federazioni sportive nazionali predisposti e approvati dalle rispettive assemblee federali, devono essere coerenti con i principi democratici e con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, e devono essere ratificati dal consiglio nazionale del CONI.

I tecnici e gli atleti delle società sportive possono, in ogni caso, essere eletti nei consigli federali.

## ART. 48.

L'emanazione di norme specifiche e amministrative, relative alla vita democratica interna delle Federazioni sportive nazionali, sia a livello nazionale che a livello territoriale, è riservata ai rispettivi consigli federali e vengono sottoposte a ratifica del consiglio nazionale del CONI.

## ART. 49.

Le federazioni sportive nazionali provvedono al conseguimento delle loro finalità:

*a)* con i contributi del consiglio nazionale del CONI;

*b)* con i proventi dal tesseramento degli atleti e dalla adesione delle società sportive;

*c)* dagli utili derivanti dalle manifestazioni sportive direttamente organizzate;

*d)* da altri eventuali introiti purché non assumano carattere condizionante ai fini del regolare svolgimento delle loro attività istituzionali.

Mentre gli introiti di cui alle lettere *a)* e *b)* sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, per le lettere *c)* e *d)* si applicano le disposizioni vigenti relative.

## TITOLO VII.

LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI  
DI PROMOZIONE SPORTIVA.

## ART. 50.

Gli enti di promozione sportiva che hanno come finalità la promozione delle attività fisico-sportive rivolte alla generalità dei cittadini, possono ottenere il riconoscimento di associazioni private di interesse pubblico.

Tale riconoscimento è concesso — su loro specifica richiesta — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A riconoscimento avvenuto, possono definirsi associazioni nazionali di promozione sportiva.

#### ART. 51.

Concorrono a determinare i requisiti richiesti per tale riconoscimento:

- a) natura democratica;
- b) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso da parte degli associati;
- c) elettività delle cariche sociali;
- d) non perseguimento di fini di lucro;
- e) presenza organizzata in almeno dieci regioni con un minimo di mille società sportive o centri aderenti e centomila tesserati;
- f) essere costituite ed operanti da almeno cinque anni.

#### ART. 52.

All'atto della richiesta del riconoscimento dovranno essere presentati: lo statuto sociale, i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi delle attività realizzate a livello nazionale e nelle dieci regioni, nonché la documentazione prevista dall'articolo 51.

#### ART. 53.

Agli enti non in possesso di uno dei requisiti richiesti dagli articoli 51 e 52 della presente legge, non può essere riconosciuta la qualifica prevista dall'articolo 50.

Tale qualifica, nonché il riconoscimento del CONI previsto dal successivo articolo 54, possono essere revocati sia per il venir meno dei suddetti requisiti, sia per irregolarità relative alla utilizza-

zione dei finanziamenti del CONI, previsti al successivo articolo 55, per scopi non attinenti le finalità cui essi sono destinati.

ART. 54.

Gli enti o associazioni di promozione sportiva sono riconosciuti dal CONI secondo le norme previste per il riconoscimento delle federazioni sportive nazionali.

ART. 55.

Alle associazioni nazionali di promozione sportiva o agli enti di promozione sportiva già esistenti e riconosciuti dal CONI, è garantito un sostegno finanziario da parte del CONI globalmente pari almeno al 5 per cento degli introiti ad esso derivanti dal concorso pronostici Totocalcio.

ART. 56.

Le provvidenze di cui al precedente articolo sono previste nei bilanci annuali del CONI e sono assegnate, previa presentazione: del bilancio di previsione e il conto consuntivo, del programma di attività, una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti alla chiusura dell'anno finanziario, la consistenza organizzativa, il numero degli associati.

ART. 57.

I criteri attraverso i quali il consiglio nazionale del CONI determina le provvidenze per tali enti o associazioni sono fondati sulle seguenti valutazioni:

a) consistenza e presenza sul territorio;

b) numero di società sportive loro affiliate e tesserati in attività;

c) programmi di attività promozionale, formativa ed agonistica a livello territoriale, nazionale ed internazionale;

d) corsi per la formazione di tecnici e attività di sperimentazione e ricerca;

e) pubblicazioni autonome di interesse sportivo.

#### ART. 58.

Del collegio dei sindaci revisori di ogni ente o associazione di promozione sportiva fa parte un rappresentante del CONI — in virtù dell'articolo 55 della presente legge — e un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo per coloro che avranno richiesto e ottenuto la qualifica prevista dall'articolo 50 della presente legge.

#### ART. 59.

I cinque rappresentanti degli enti o associazioni di promozione sportiva che fanno parte del consiglio nazionale del CONI, secondo quanto previsto dall'articolo 38 della presente legge, sono indicati dal Ministero del turismo e dello spettacolo previo parere del consiglio nazionale del CONI.

In ogni caso devono possedere gli stessi requisiti previsti all'articolo 51 della presente legge.

#### ART. 60.

Gli enti o associazioni di promozione sportiva che fanno parte del consiglio nazionale del CONI, mantengono inalterata la loro peculiarità autonoma, salvo quanto previsto dall'articolo 58 della presente legge.

#### ART. 61.

La legge 16 febbraio 1942, n. 426, è abrogata.